

R.G. n. 376/2021



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO

*Sezione lavoro*

in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa- [REDACTED] all'udienza del  
1° giugno 2023, discussa la causa (con udienza a trattazione scritta), all'esito della  
camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale

ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 376 del  
registro generale affari contenziosi per l'anno 2021

TRA



tutti rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Francesco Di  
Pietro

RICORRENTI

CONTRO

**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S.**, in persona del  
**legale rappresentante *pro tempore***, rappresentato e difeso per procura in atti  
dall'Avv. [REDACTED]

RESISTENTE

#### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso in riassunzione (telematicamente) depositato e ritualmente notificato, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice del lavoro, per chiedere di: *“a. accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), sede di Perugia, consistente nell’aver negato alla Ricorrente l’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, legge 335/1995, con il provvedimento di rigetto della domanda del 6.7.2020 (All. 13 al ricorso introduttivo) e con il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo del 27.10.2020 (All. 14 al ricorso introduttivo); b. ordinare all’INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) di cessare la condotta discriminatoria di cui sopra e conseguentemente di accogliere la domanda della Ricorrente originaria e riconoscere il diritto della Stessa e degli eredi Ricorrenti in riassunzione all’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, legge 335/1995, con decorrenza dal mese di luglio dell’anno 2020, e per l’effetto, c. condannare l’INPS a alla corresponsione in favore degli eredi Ricorrenti in riassunzione dei ratei dell’assegno sociale maturati, maggiorati degli interessi legali dalla maturazione di ogni rateo al saldo; d. condannare parte soccombente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore del...procuratore antistatario.”*

A fondamento della sua domanda, parte ricorrente ha rappresentato che: l’originaria ricorrente, cittadina albanese, era titolare di una carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Perugia in base all’art. 10, d.lgs. n. 30/2007 (*“Attuazione della direttiva 2004/38/UE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”*); sussistendone i requisiti (67 anni di età; residenza legale continuativa per 10 anni in Italia; redditi inferiori alla soglia di

legge), in data 2.7.2020, presentava all'I.N.P.S. domanda di assegno sociale ex art. 3, comma 6, legge n. 335/1995, allegando il permesso di cui era titolare in tale data; con provvedimento del 6.7.2020, l'I.N.P.S., Agenzia di Foligno, comunicava il rigetto della domanda (*“manca del permesso di soggiorno CE di lungo periodo”*); presentato ricorso in via amministrativa, il Comitato provinciale I.N.P.S., con provvedimento del 27.10.2020, confermava detta decisione.

Si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, che ha impugnato e contestato quanto *ex adverso* argomentato e dedotto in quanto non veritiero in fatto e infondato in diritto, comunque non provato. Ha argomentato in ordine all'infondatezza del ricorso.

L'I.N.P.S. ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di *“rigettare il ricorso perché non veritiero in fatto ed infondato in diritto, comunque non provato. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.”*

All'udienza del 4.5.2023, i procuratori delle parti chiedevano concedersi note; il Giudice, rilevata la natura documentale della causa, fissava per la discussione e decisione l'udienza odierna, concedendo alle parti termine per note ex art. 429 c.p.c. fino a dieci giorni prima.

Solo parte ricorrente depositava (tempestivamente) le note autorizzate.

#### *1. Nel merito*

Ai sensi dell'art. 3 (*“Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale”*), comma 6, legge n. 335/1995 (*“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”*), *“Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi*

*propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”.*

L'assegno sociale ha una indiscussa natura sussidiaria (presupponendo l'effettiva insussistenza di altri redditi), che attua la previsione di cui all'art. 38 Cost..

Va detto come, nella controversia per cui è causa, il provvedimento amministrativo di rigetto fonda la sua motivazione sulla mancata titolarità, in capo all'originaria ricorrente, del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”.